

Codice A1814B

D.D. 28 gennaio 2020, n. 36

Demanio idrico fluviale. Concessione per utilizzo pertinenza idrica di mq 4999 da adibire a prato polifita stabile in fregio al fiume Po in corrispondenza delle particelle nn. 16, 18, 19, 114, 20, 21, 22 e 23 del foglio n. 8 del Comune di Pontestura (AL). Richiedente: Azienda Agricola Goio Luisella



ATTO N. DD-A18 36

DEL 28/01/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Demanio idrico fluviale. Concessione per utilizzo pertinenza idrica di mq 4999 da adibire a prato polifita stabile in fregio al fiume Po in corrispondenza delle particelle nn. 16, 18, 19, 114, 20, 21, 22 e 23 del foglio n. 8 del Comune di Pontestura (AL).
Richiedente: Azienda Agricola Goio Luisella

Vista la domanda di concessione demaniale, presentata in data 23/09/2019 dalla sig.ra Luisella Goio, in qualità di titolare dell'azienda agricola omonima con sede legale in via Bertana, 18, – 15033 CASALE MONFERRATO (AL) – partita I.V.A. n. 02466270069, per utilizzo pertinenza idrica di mq 4.999 da adibire a prato polifita stabile, in fregio al fiume Po in corrispondenza delle particelle nn. 16, 18, 19, 114, 20, 21, 22 e 23 del foglio n. 8 del Comune di Pontestura (AL), comportante l'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

vista l'autorizzazione idraulica PI-CAS-AL-985 rilasciata dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po nota prot. n. 26647 del 5/11/2019;

visto il parere favorevole espresso dall'Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese e alessandrino, prot. 2887 del 2/12/2019, relativamente all'uso dell'area quale prato stabile in coerenza con gli obiettivi del Piano di Gestione della Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT1180028 "Fiume Po - tratto vercellese alessandrino" adottato dal Consiglio dell'Ente Parco con deliberazione n. 34 del 25/11/2019;

constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che in esito alle pubblicazioni di rito non sono state presentate osservazioni o opposizioni, né sono state presentate domande concorrenti;

visto il disciplinare repertorio n. 1345, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione, regolarmente sottoscritto in data 19/12/2019;

preso atto del versamento a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria – Torino di € 206,00 a titolo di deposito cauzionale e di € 103,00 a titolo di canone relativi alla concessione di cui all'oggetto;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

dato atto che il procedimento si è concluso nei termini previsti;

dato ulteriormente atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto del Direttore ai sensi della misura 8.2.3 del P.T.C.P. 2019/2021;

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto l'art. 17 della L.R. 23/08;
- Visti gli art. 86 e 89 del d.lgs. n. 112/1998;
- Visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- Visto il r.d. 523/1904;
- Viste le Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- Viste la l.r. 12/2004 e la l.r. 19/2018;
- Visto il regolamento regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011;

determina

1. di concedere all'azienda agricola Goio Luisella con sede legale in via Bertana, 18, – 15033 CASALE MONFERRATO (AL) – partita I.V.A. n. 02466270069 l'occupazione delle aree demaniali ad uso prato polifita stabile, come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza;

2. di accordare la concessione a decorrere dalla data della presente determinazione e fino al 31/12/2029, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

3. di stabilire che il canone annuo, fissato in Euro 103,00 e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte;

4. di approvare il disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;

5. di dare atto che l'importo di Euro 103,00 per canone demaniale è stato introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2019 e che l'importo di Euro 206,00 per deposito cauzionale è stato introitato sul capitolo 64730 del bilancio 2019.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica ai sensi della L.R. n. 23/2008.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR del Piemonte entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario entro 120 gg. innanzi al Capo dello Stato.

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Fto Roberto Crivelli
Allegato

Disciplinare di concessione di pertinenza idrica di mq 4999 da adibire a prato polifita stabile in fregio al fiume Po in corrispondenza delle particelle nn. 16, 18, 19, 114, 20, 21, 22 e 23 del foglio n. 8 del Comune di Pontestura (AL) .

Rep. n°1345..... del18/12/2019.....

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale per gli usi di cui sopra, redatto ai sensi del regolamento emanato dalla Regione Piemonte con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n.14/R, recante “Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n.12)”, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come “Regolamento regionale”.

Richiesta dalla sig.ra Luisella Goio, in
qualità di titolare dell’Azienda Agricola omonima con sede legale in via Bertana, 18 –
15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Art. 1 - Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione di pertinenza idrica di mq 4999 da adibire a prato polifita stabile in fregio al fiume Po nel Comune di Pontestura (AL), come indicato nelle cartografie allegate all’istanza presentata. La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l’esecuzione delle opere.

L’esecuzione delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione deve avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione idraulica PI-CAS-AI-985 rilasciata dall’Agenzia Interregionale per il fiume Po – Ufficio operativo di Casale Monferrato con nota prot. n. 26647 del

5/11/2019, allegata al presente disciplinare.

Art. 3 - Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario dalla data della determina di concessione fino al 31/12/2028. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'Art. 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, che ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale. Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, sia durante il periodo di esecuzione dei lavori sia durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai

sensi dell'Art. 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità e fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il primo canone è fissato nella misura di € 103,00 (euro centotré/00). Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino allo spirare del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 - Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione pari a due annualità del canone, per un importo di € 206,00 (euro duecentosei/00). Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato,

ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 - Spese per la concessione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale dell'Azienda Agricola GOIO Luisella in via Bertana, 18 – 15033 CASALE MONFERRATO (AL).

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Alessandria li,

Firma del concessionario
sig.ra Luisella Goio

per l'Amministrazione concedente
Il Responsabile del Settore
ing. Roberto Crivelli